

COMUNE DI REGGIOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA


REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI
VIDEOGIOCHI PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO C.C.
N. 73 DEL 20/12/2001
(ESECUTIVO)

RP n 68
RIPUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
PER ULTERIORI 15 gg. CONSECUTIVI
DAL 15-02-02 AL 2-03-02

11 MAR. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dot. Fernando Bazzani)



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CONSIGLIARE N° 43 DEL 20/12/01
DELLA G.G.
E COMPOSTA DA N° TRE FACCE

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Fernando Rovani)

COMUNE DI REGGIOLO

Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEI GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI MACCHINE PRESSO I PUBBLICI ESERCIZI

Approva le norme per l'apertura nel territorio comunale di sale giochi e per
macchine elettroniche, nel rispetto delle norme fissate dall'art. 86 T.U.L.P.S.,
6/1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 19 c. 1
977 n. 616 e dell'art. 19. c. 1 della l. 241/90.

Art. 1.
1. I giochi gli esercizi aperti al pubblico nei quali viene svolta esclusivamente
attività di sala giochi e gli apparecchi di cui al c. 5 dell'art. 110 del TULPS o mediante altri

2. L'attività di sala giochi negli stessi locali o in locali comunicanti in cui è
autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande (tipo A,B,D);
3. Non essere rilasciata autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande
in locali comunicanti in cui si svolge attività di sala giochi.

4. In ogni caso, per ogni sala giochi ogni 4000 abitanti.

5. È vietato l'uso dei videogiochi a premio ai minori di anni 16. L'onere del
controllo è del locale.

6. È vietato l'uso dei videogiochi a premio ai minori di anni 18 durante i periodi
di vacanza e nelle scuole.

Art. 2.
1. Il locale deve essere ubicato ad una distanza inferiore a 100 metri ad Ospedali, Scuole e

2. Il locale deve essere ubicato in posizione tale da non arrecare problemi alla viabilità e alla

3. In caso di concerto con l'ufficio tecnico comunale, potrà disporre che il locale

DIA, soggetta all'imposta di bollo, l'interessato dovrà dichiarare:
proprie generalità, il codice fiscale e P.I. e il domicilio fiscale;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno essere indicati, oltre al codice fiscale e P. I.,
che la denominazione o ragione sociale o ditta nonché la generalità del legale rappresentante;
natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
in caso di franchising o simili, la denominazione della società collegata e gli estremi del relativo
contratto;

che tutte le attrezzature installate o che lo saranno successivamente rientrano tra i giochi leciti ai
 sensi dell'art. 110 del TULPS;

di assumere l'impegno all'adeguamento del locale e delle modalità di svolgimento dell'attività
e delle norme che dovessero essere emanate successivamente alla presentazione della DIA;

che il locale in cui si svolge l'attività è in regola con le norme di carattere edilizio e che l'attività
inoltre è conforme alle previsioni urbanistiche;

di avere la piena disponibilità del locale e il titolo di tale disponibilità (proprietà, locazione ecc.);
che il locale dispone dei certificati di conformità degli impianti elettrici e termo-sanitari e che gli
atti saranno esibiti a semplice richiesta dei funzionari comunali;

che l'attività svolta è conforme alle norme statali, regionale e comunali in materia, in
particolare alle norme stabilite dal presente regolamento;

di assumere l'impegno di comunicare all'amministrazione comunale qualunque evento o
variazione successivamente intervenuta rilevante ai fini dell'efficacia della DIA;

l'autenticità delle copie dei documenti allegati.

La DIA dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) fotocopia di un documento di identità del denunciante;

2) fotocopia del Nulla Osta sanitario di idoneità del locale;

3) fotocopia del Nulla Osta della S.I.A.E.;

4) fotocopia del Nulla Osta dell'amministrazione finanziaria previsto dal comma 3 dell'art. 86 del
TULPS e dall'art. 38 della l. 388/2000;

5) planimetria dei locali mediante la quale sia univocamente identificabile lo spazio entro il quale
viene svolta l'attività.

L'amministrazione comunale accerta entro sessanta giorni dalla ricezione della DIA la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge.

L'amministrazione si riserva di verificare in ogni momento successivo il permanere dei requisiti di
legge e di quelli previsti dal presente regolamento.

La presentazione della denuncia di inizio attività è soggetta al pagamento dei diritti di istruttoria
in misura fissata con deliberazione della Giunta comunale.

6. Termine dell'efficacia della DIA.

La DIA cessa di essere efficace in caso di cessazione, trasferimento, ampliamento o riduzione dei locali, cambiamento di ragione
sociale, cessione dell'attività o qualunque altra variazione nei soggetti o negli ambienti, cessa
l'efficacia della DIA che dovrà essere ripresentata dal nuovo avente titolo.

7. Installazione di videogiochi presso pubblici esercizi, esercizi commerciali e circoli privati.

L'installazione di apparecchi da gioco elettrici o elettronici di cui all'art. 110 del TULPS è
vietata, oltre che presso le sale giochi, esclusivamente presso gli esercizi pubblici.

Nei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e presso complessi recettivi
di tipo elementari a carattere turistico sociale e locali dotati di licenza tipo "C" possono essere
installati non più di 6 videogiochi.

Nei circoli privati si applicano le norme previste per i pubblici esercizi.

T. 8. Sanzioni.

Fatte salve le diverse sanzioni previste dall'TULPS, dal codice penale, dalle norme in materia di chiarazioni sostitutive e dalle altre norme di legge pertinenti, alla violazione delle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

violazione degli obblighi relativi ai requisiti dei locali (art. 3), decorso l'eventuale periodo trasitorio (solo per le DIA presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento): divieto di prosecuzione dell'attività e sanzione pecuniaria da £ 1.000.000 a £ 5.000.000;

violazione del divieto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2: sanzione pecuniaria da £ 500.000 a £ 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata e viene disposta la chiusura della sala giochi o la sospensione dell'attività dei giochi negli altri esercizi in cui è consentita per 15 giorni. Dopo la terza sospensione quindicinale l'attività viene sospesa per anni 1 e potrà riprendere solo con le procedure di cui all'art. 5;

violazione degli orari di apertura: sanzione pecuniaria da £ 500.000 a £ 1.000.000. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è raddoppiata e viene disposta la chiusura della sala giochi o la sospensione dell'attività dei giochi negli altri esercizi in cui è consentita per 15 giorni. Dopo la terza sospensione quindicinale l'attività viene sospesa per anni 1 e potrà riprendere solo con le procedure di cui all'art. 5;

violazione della mancata comunicazione al comune di variazioni essenziali incidenti sull'efficacia della DIA: sanzione pecuniaria da £ 500.000 a £ 1.000.000.

T. 9. Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune in allegato alla deliberazione consigliare di approvazione.